

Comune di Bosnasco (Prov. Pavia)

N.121/1168 Data - 1 GIU 2016	Istituzione del divieto temporaneo di sosta.
---------------------------------	--

L'anno duemilasedici, il giorno - 1 GIU 2016, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

Considerata la necessità di vietare, temporaneamente, in relazione alla seguente circostanza: 2 TROFEO COMUNE DI BOSNASCO .

la sosta dei veicoli nelle seguenti strade: P.zza Fausto Coppi .

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 comma 4, lett f) e 7, comma 1, lett. a) del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) La sosta dei veicoli nei seguenti tratti di strada: P.ZZA Fausto Coppi (adiacenza Centro Sportivo).
IL GIORNO - 4 GIU 2016 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 19,00

per le esigenze e per i motivi di cui alle premesse, è temporaneamente vietata come segue:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (ESCLUSI VEICOLI AUTORIZZATI DALLO SCRIVENTE UFFICIO)

2) Il dipendente Sig. LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD VELO CLUB DI

BELGIOIOSO è incaricato:

- della apposizione almeno 48 ore prima dell'inizio, della segnaletica di cui al seguente prospetto:

N.D.	LUOGO IN CUI I SEGNALI DEBONO ESSERE APPOSTI	DESCRIZIONE DEL SEGNALE DI CUI AL REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA		PANNELLI INTEGRATIVI
		FIGURA	NUMERO	
03	P.zza Fausto Coppi		Divieto sosta	RIMOZIONE FORZATA

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

- dell'invio di copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale.

3) Il personale dell'ufficio di polizia municipale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

5) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992.

6) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.:

7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada.

Dalla residenza comunale, il - 1 GIU 2016



IL SINDACO
[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. del reg.


Data

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione degli atti all'albo pretorio

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio comunale

dal giorno al giorno



Il responsabile della pubblicazione

.....